

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- L'importo della restituzione è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Non si applicano a tale importo le disposizioni di cui agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 (GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1).
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- G, H: Manuel González Olaechea n° 247, San Isidro, Lima, [tel.: (51-14) 41 58 27, telefax: 41 80 17].
- (⁶) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
- certificato fitosanitario
 - lotto F: certificato di fumigazione.
- (⁸) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto II.A.3.c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».
- (⁹) Per i sacchi: 21 sacchi/t
- Per gli aghi: 1/100 t.
- Per il filo: 60 % poliestere, 40 % cotone, 20/4, senza nodi, 5 000 m/kg, in bobine da 3 kg.
- (¹⁰) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87, il prezzo offerto deve essere comprensivo di tutte le spese di carico, di movimentazione, di stivaggio e di livellamento della merce sfusa.